

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

(versione del 10/06/2025)

Il presente Foglio Informativo è redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolare nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento:

- Titolo VI e VI bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del D. Lgs n.385/1993 (Testo Unico Bancario, anche "TUB") e successive modifiche e integrazioni;
- art. 16 della legge 108/1996 (Disposizioni in materia di usura);
- Delibera del CICR del 4 Marzo 2003, recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali;
- Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate con il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 Luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 recante Disposizioni sul credito ai consumatori e smi
- deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Il presente Foglio Informativo ha l'obiettivo di farLe conoscere i Suoi **diritti**, gli **strumenti di tutela** a Sua disposizione, nonché di fornirLe dettagliate informazioni riguardanti la nostra Società, le **caratteristiche** e i **rischi tipici** del servizio di mediazione creditizia, le **condizioni economiche** e le **principali clausole contrattuali**.

Pertanto, prima di effettuare qualsivoglia scelta o sottoscrivere accordi contrattuali, si raccomanda una lettura attenta della documentazione, anche precontrattuale che Le sarà messa a disposizione, unitamente al presente documento.

Il presente Foglio Informativo, oltre ad essere consegnato direttamente al cliente nel caso di offerta fuori sede, è a disposizione e liberamente asportabile presso i locali aperti al pubblico di Ricmar Srl, in formato cartaceo o su altro supporto durevole ed alla pagina web <https://www.prestyto.it/privacy-trasparenza/>.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Di seguito sono riportati i dati societari di Ricmar Srl("Mediatore Creditizio") che rende l'informativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120-*decies* del TUB.

Ragione sociale:	RICMAR SRL
Sede legale:	Via Appia Nuova, 154 - 00183 Roma (RM)
Sede operativa:	Via Appia Nuova, 154 - 00183 Roma (RM)
Capitale sociale:	€ 50.000,00
Codice fiscale e partita I.V.A.:	09640301009
Numero Iscrizione Reg. Imprese:	RM-1178437
Numero Iscrizione all'Elenco OAM¹:	M431
Numero Iscrizione al RUI dell'IVASS:	E000691101
Numero di telefono:	06-42918218
Pagina web:	https://www.prestyto.it/
e-mail:	info@prestyto.it
e-mail PEC:	ricmarsrl@arubapec.it

Ricmar Srl, opera attraverso il marchio commerciale

PRESTYTO
DIAMO CREDITO AI TUOI SOGNI

¹L'iscrizione della Società e dei suoi collaboratori autorizzati ad entrare in contatto con il cliente è sempre verificabile alla pagina web dell'OAM <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-credizi>.

INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Di seguito sono riportati i dati societari dei collaboratori del Mediatore Creditizio nel rispetto degli obblighi di informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120-*decies* del TUB comma 4.

Cognome e nome:	
Sede:	
Rapporto con la soc. di Mediazione (dipend./coll.)	
Codice fiscale:	
Partita I.V.A.:	
Numero Iscrizione Reg. Imprese:	
Numero Iscrizione all'Elenco OAM ² :	
Numero Iscrizione al RUI dell'IVASS:	
Numero di telefono:	
e-mail:	
e-mail PEC:	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche

La mediazione creditizia prevista dall'art. 128-*sexies* del TUB consiste nell'esercizio in via esclusiva e professionale nei confronti del pubblico dell'attività messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di Banche e Intermediari previsti dal Titolo V del TUB, con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma³.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti (persone giuridiche) iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM e che possiedono i requisiti previsti dal D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni.

I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di dipendenza, subordinazione o para-subordinazione o di rappresentanza. **Ricmar, infatti, non è soggetto a vincolo di mandato né opera in via esclusiva con uno o più finanziatori, pur operando in convenzione con alcuni di questi.**

Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili ricevuti quando già integralmente compilati.

I Mediatori creditizi possono operare:

- a) **"in convenzione"** con Banche e Intermediari Finanziari sulla base di precisi accordi, senza vincolo di esclusiva, che prevedano il pagamento di compensi per effetto dell'attività dallo stesso mediatore prestata in caso di effettiva stipulazione dei contratti di finanziamento. In tale caso, al cliente viene consegnato, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il Foglio Informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;
- b) **"fuori convenzione"** con Banche e Intermediari con cui sono state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli oneri a carico del cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il Mediatore Creditizio è tenuto a consegnare contestualmente il Foglio Informativo relativo ai prodotti e servizi offerti e, se previste, le Guide.

² L'iscrizione della Società e dei suoi collaboratori autorizzati ad entrare in contatto con il cliente è sempre verificabile alla pagina web dell'OAM <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi>.

³ Cfr. articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015.

Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza.

L'attività di consulenza, con la messa a disposizione di eventuali servizi accessori aventi carattere opzionale e finalizzata alla messa in relazione di Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia e in particolare, su incarico del cliente, il Mediatore Creditizio svolge le seguenti attività:

- a) consulenza, prodromica alla possibile concessione di finanziamenti, in merito
 - i. alla predisposizione di un modello finanziario finalizzato alla valutazione della sostenibilità, da un punto di vista tecnico e finanziario, di un'operazione di finanziamento;
 - ii. all'individuazione della struttura finanziaria ritenuta più efficiente ed adeguata in relazione alle caratteristiche, obiettivi e necessità del cliente ed in relazione alle condizioni del mercato;
 - iii. all'analisi finanziaria e patrimoniale del cliente, volta all'identificazione del possibile mix di fonti di finanziamento alternative;
- b) ricerca di un finanziamento – adeguato alle caratteristiche, obiettivi e necessità del cliente – mediante la messa in relazione del cliente con Banche e/o Intermediari Finanziari ed individuazione di una Banca/Intermediario Finanziario che presenti le proposte e condizioni per il finanziamento maggiormente adeguate alle caratteristiche, obiettivi e necessità del cliente;
- c) predisposizione e trasmissione alla Banca/Intermediario Finanziario individuato, della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione necessaria e comunque prevista dagli obblighi normativi in capo ai mediatori creditizi ed eventualmente dall'ente individuato;
- d) assistenza nell'iter procedurale della pratica e nei contatti con il/i potenziale/i ente/i erogante/i (Banca/Intermediario Finanziario) sino al perfezionamento del finanziamento (salvo diversa decisione dell'ente erogante medesimo cui spetta in via esclusiva ed insindacabile la decisione finale circa la concessione del finanziamento e le modalità di espletamento del rapporto con il cliente) e affiancamento nella ricezione della risposta di approvazione/non approvazione della richiesta di finanziamento da parte della Banca/Intermediario Finanziario individuato
- e) assistenza nella negoziazione del finanziamento.

Il Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione di Banche e/o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della eventuale concessione di finanziamenti, senza che tale attività possa:

- a) estrinsecarsi in una garanzia rilasciata dal Mediatore Creditizio al cliente circa l'effettiva disponibilità della Banca/Intermediario Finanziario a concedere il finanziamento al potenziale cliente;
- b) creare un affidamento in capo al potenziale cliente circa l'effettiva erogazione del finanziamento, posto che ogni valutazione e/o approfondimento - anche di merito creditizio - è, caso per caso, demandata ai competenti organi della Banca/Intermediario Finanziario e non al Mediatore Creditizio.

Rischi tipici

Il rischio di un contratto di mediazione creditizia, trattandosi di prestazione da parte del Mediatore Creditizio di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, si sostanzia nella possibilità che il Mediatore Creditizio non trovi una Banca/Intermediario Finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto dal cliente.

Il Mediatore creditizio, quindi, **non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento** richiesto da parte del cliente, da parte della Banca/Intermediario Finanziario. Pertanto, **può accadere che la richiesta del cliente non abbia esito positivo** dopo le valutazioni e l'indipendente giudizio da parte della Banca/Intermediario Finanziario erogante. Il Mediatore creditizio, inoltre, **non garantisce tempi di approvazione, modalità di approvazione delle richieste di finanziamento, entità delle spese d'istruttoria praticate** da parte della Banca/Intermediario Finanziario. Il cliente risulta informato che le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza della Banca/Intermediario Finanziario e che, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita al Mediatore Creditizio, nel caso in cui il finanziamento non dovesse essere erogato, il cliente prende atto che nessuna comunicazione dovrà essere effettuata dal Mediatore Creditizio circa tale diniego fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione a carico della Banca/Intermediario Finanziario.

Allo stesso modo, il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti della Banca/Intermediario Finanziario per gli eventuali inadempimenti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Durata del mandato di mediazione creditizia	180 gg
Compenso (espresso in percentuale massima rispetto all'importo del finanziamento erogato)	
Spese erogate per servizi postali, bolli, visure catastali, visure protesti, ecc.	
Penale in caso di recesso post delibera (espresso in percentuale massima rispetto all'importo del finanziamento da erogare/in misura fissa)	Zero

Il compenso massimo applicabile al servizio di mediazione creditizia è determinato in caso di cessioni del quinto e delegazioni di pagamento:

Montante del Finanziamento Erogato (€) **X** Valore Percentuale del compenso di mediazione (%)

in caso di prestiti personali:

Valore del Finanziamento Erogato (€) **X** Valore Percentuale del compenso di mediazione (%)

Compenso di Mediazione Creditizia

L'attività di mediazione creditizia può prevedere il riconoscimento di un compenso (definito anche provvigione) a fronte dei servizi prestati e tale accordo economico deve essere formulato in forma scritta. Pertanto, l'ammontare della provvigione verrà determinato dalle parti mediante l'eventuale sottoscrizione del documento "*Conferimento di incarico per l'attività di mediazione creditizia*". Attraverso il conferimento dell'incarico (mandato di mediazione creditizia), infatti, il cliente conferisce al Mediatore Creditizio incarico per l'ottenimento di uno o più finanziamenti utili a soddisfare le proprie esigenze.

L'incarico affidato al Mediatore Creditizio per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia è a **titolo oneroso**.

Il compenso è corrisposto al Mediatore Creditizio direttamente dalla Banca/Intermediario Finanziario che eroga il finanziamento al cliente, trattenendolo dall'ammontare netto erogato.

L'ammontare del compenso non è determinabile preventivamente e quindi non è rappresentabile nella sua misura esatta nel presente Foglio Informativo. L'esatta misura del compenso è oggetto di determinazione successivamente all'acquisizione da parte della Banca/Intermediario Finanziario di specifiche informazioni relative al cliente stesso ed alle proprie esigenze e caratteristiche finanziarie. Pertanto, l'esatta misura del compenso di mediazione creditizia sarà oggetto di eventuale rappresentazione nella documentazione pre-contrattuale relativa al finanziamento e predisposta dalla Banca/Intermediario Finanziario.

Nessun compenso ulteriore potrà essere richiesto dai dipendenti né dai collaboratori del Mediatore Creditizio che entrano in contatto con il pubblico, neppure a titolo di compenso personale per l'attività svolta. Laddove ciò avvenisse il cliente deve immediatamente darne comunicazione al Mediatore Creditizio per le opportune verifiche e gli eventuali relativi provvedimenti.

Penali

Il cliente, in caso di incarico irrevocabile, per tutta la durata dell'incarico non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento, pena il versamento della penale di € 0,00 (pari all'importo forfettario sostenuto dal mediatore a titolo di spese per documenti, istruttoria, spese postali, bolli).

In caso di recesso esercitato dal cliente successivamente alla delibera positiva di finanziamento assunta dalla Banca/Intermediario Finanziario, la penale sostenuta dal cliente è determinata in misura fissa pari a € 0,00. in misura variabile.

Spese

In aggiunta al compenso per l'attività di mediazione, sono a carico del cliente le spese di istruttoria e gestione pratica, ivi incluse spese notarili e tecniche nella misura stabilita da ciascuna Banca/Intermediario Finanziario.

Condizioni del finanziamento

Le condizioni economiche e penali connesse al finanziamento sono descritte nella documentazione informativa e precontrattuale facente capo alla Banca/Intermediario Finanziario selezionato.

SERVIZIO DI CONSULENZA

Ricmar Srl può svolgere il **servizio di consulenza** ai sensi dell'art. 120-*terdecies* del TUB.

Nello svolgimento del proprio servizio di consulenza, Ricmar Srl tiene infatti conto delle informazioni aggiornate che il cliente fornisce sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze, al fine di proporre prodotti adeguati alle esigenze individuali.

Nell'ambito del servizio di consulenza, Ricmar Srl prende in considerazione un'ampia gamma di contratti di credito disponibili sul mercato e fornisce raccomandazioni personalizzate alla clientela.

Ogni raccomandazione individua un contratto di credito ritenuto adeguato alle esigenze rappresentate dal cliente, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso, assumendone la veridicità.

La valutazione di adeguatezza non implica né garantisce che il contratto raccomandato presenti i minori costi o le migliori condizioni economiche per il cliente.

Il **compenso** massimo spettante a Ricmar Srl per il servizio di consulenza erogato è indicato nella tabella successiva. Il servizio di consulenza offerta dal Mediatore Creditizio può:

- a) essere finalizzato alla messa in relazione di Banche/Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; in tal caso, il compenso per il servizio di consulenza offerto deve rientrare nell'importo comunicato alla Banca/Intermediario Finanziario erogante ai fini del calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale);
- b) essere erogato in via svincolata e autonoma rispetto all'attività di messa in relazione di Banche/Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; in tal caso, il compenso per il servizio di consulenza offerto non rientra nelle logiche di calcolo del TAEG, così come previsto dall'art. 125-*novies* del TUB ed in conformità con quanto chiarito nelle Comunicazioni Interpretative OAM nn. 2/2013 e 16/2017.

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI O CO-MEDIAZIONE

Ricmar Srl esegue l'attività di mediazione creditizia anche in regime di co-mediazione con altri Mediatori Creditizi o avvalendosi della collaborazione di altri soggetti terzi (Confidi, Associazioni di Categoria, etc.). Nello svolgimento della propria attività in regime di co-mediazione, Ricmar Srl e la Società di Mediazione Creditizia della cui collaborazione si sta avvalendo informano il cliente sull'identità e sul ruolo rivestito da ciascuno di questi soggetti che intervengono nella relazione tra il cliente e la Banca/Intermediario Finanziario, fermo restando che Ricmar Srl potrebbe anche non entrare mai in contatto diretto con il cliente e che, in ogni caso, l'opera di co-mediazione non comporterà per il Cliente medesimo il pagamento di oneri provvigionali aggiuntivi.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Di seguito le principali clausole contrattuali che regolano il rapporto tra il cliente ed il Mediatore Creditizio.

Diritti del Cliente

Il cliente ha diritto a:

- a) avere a disposizione e asportare, presso i locali aperti al pubblico del Mediatore Creditizio aperti al pubblico, copia del presente Foglio Informativo datato e tempestivamente aggiornato, contenente le

- informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipi del servizio, nonché sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- b) avere, nel caso in cui il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio Informativo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; inoltre, deve avere a disposizione anche copia della Guida di Banca d'Italia relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio che, peraltro, deve sempre mettere a disposizione mediante tali tecniche anche i fogli informativi della Banca/Intermediario Finanziario;
 - c) ricevere dal Mediatore Creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro alla Banca/Intermediario Finanziario, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione di finanziamento offerta dalla Banca/Intermediario Finanziario;
 - d) ottenere copia idonea per la stipula, prima della conclusione, del testo del "*Conferimento di incarico per l'attività di mediazione creditizia*", con l'eventuale indicazione di tutti i costi e/o le spese a carico del cliente e fatto salvo che le stesse non siano indicate nella documentazione messa a disposizione del cliente (es. Prospetto informativo europeo standardizzato) come predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione di finanziamento dalla Banca/Intermediario Finanziario;
 - e) ricevere, su richiesta una copia del contratto di mediazione creditizia, idoneo per la stipula.

In caso di **offerta fuori sede**, il cliente ha diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto, il presente "Foglio informativo".

Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella copia consegnata al cliente, la Società ne dà comunicazione al cliente, che ha diritto di ottenere, dietro sua esplicita richiesta, una nuova copia del testo contrattuale, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni.

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto e, in ogni caso, ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo, **senza il pagamento di alcuna penalità** e senza doverne specificare il motivo, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede legale del Mediatore Creditizio.

In tutti i casi in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le norme contenute nel presente Foglio Informativo, potrà formulare specifico reclamo secondo quanto definito alla sezione Reclami.

Obblighi della Società

Nell'espletamento della sua attività di mediazione creditizia, il Mediatore Creditizio dovrà:

- a) Conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- b) Rispettare il segreto professionale;
- c) Compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- d) Provvedere all'identificazione del cliente.

Obblighi del Cliente

Il cliente è tenuto a fornire al Mediatore Creditizio tutta la documentazione richiesta e necessaria per l'espletamento dell'incarico conferito.

Precedentemente alla sottoscrizione del contratto, il cliente deve obbligatoriamente fornire al Mediatore Creditizio i propri dati identificativi, consegnando al personale preposto, i propri documenti identificativi in originale e provvedendo alla compilazione dell'Informativa Privacy e alla sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali.

Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate. Il cliente si impegna a consegnare al Mediatore Creditizio tutta la documentazione necessaria entro 30 giorni dalla richiesta, manlevando il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.

Altre clausole contrattuali (durata, revoca, recesso, rappresentanza, dichiarazioni, legge applicabile e foro competente)

Il mandato di mediazione creditizia conferito dal cliente al Mediatore Creditizio per le finalità sopra illustrate, ha una durata massima di 180 giorni dalla sua sottoscrizione e può essere conferito sia in esclusiva che non in esclusiva; nel primo caso il cliente si impegna a non rivolgersi ad altri intermediari del credito e a non ricercare e concludere contratti di finanziamento per conto proprio.

Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti; alla scadenza le parti potranno decidere un eventuale rinnovo.

L'incarico di mediazione creditizia può essere revocabile, pertanto il cliente potrà revocarlo in qualsiasi momento previa revoca da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R da inoltrarsi presso la sede del Mediatore Creditizio.

L'incarico di mediazione creditizia è sottoposto al diritto di recesso, **senza il pagamento di alcuna penalità** e senza doverne specificare il motivo, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

Il cliente si impegna, nel caso in cui il Mediatore Creditizio riuscisse a reperire l'operazione di finanziamento richiesta, a sottoscrivere il Contratto di Mediazione Creditizia (proprio come previsto dal documento "*Conferimento di incarico per l'attività di mediazione creditizia*") all'interno del quale saranno disciplinati modalità e termini del rapporto professionale intercorrente tra le parti. In questo caso, il contratto di mediazione creditizia avrà una durata di 180 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'incarico è conferito dal cliente al Mediatore Creditizio senza alcuna rappresentanza. Il Mediatore Creditizio pertanto non potrà rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il cliente nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari.

Il Mediatore Creditizio si obbliga a svolgere tutti gli adempimenti e le attività necessarie, per quanto gli fosse possibile, per poter reperire una Banca/Intermediario Finanziario che possa finanziare al cliente l'operazione richiesta.

Il cliente dichiara di non trovarsi in stato di bisogno e si impegna a fornire tutti i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale e necessari per poter valutare l'eventuale richiesta di finanziamento; il cliente, inoltre, autorizza il Mediatore Creditizio a svolgere tutti gli accertamenti necessari e che riterrà opportuno effettuare per lo svolgimento dell'incarico di mediazione conferitogli.

Nel caso in cui il Mediatore Creditizio concluda positivamente l'incarico di mediazione creditizia, avendo individuato una Banca/Intermediario Finanziario presso il quale il cliente possa richiedere il finanziamento di cui necessita, gli sarà corrisposto un compenso (definito anche provvigione) così come previsto dal Contratto di Mediazione Creditizia, contratto che le parti si impegnano a sottoscrivere prima della conclusione del contratto di finanziamento (proprio come previsto dal documento "*Conferimento di incarico per l'attività di mediazione creditizia*"); il citato compenso (o provvigione) sarà pagato al Mediatore Creditizio secondo quanto sopra illustrato (cfr. par. "Compenso").

Modifiche del contratto

Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto potrà farsi di comune accordo tra le parti e soltanto per iscritto, e nel caso in cui tale modifica dovesse avvenire sarà consegnato al cliente il nuovo testo contrattuale.

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto sarà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) Inadempimento degli Obblighi del Cliente;
- b) La documentazione fornita dal cliente sia stata in tutto o in parte contraffatta od alterata.

Legge applicabile e foro competente

Il contratto di mediazione creditizia è regolato dalla legge italiana.

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o il rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro generale del consumatore qualora diverso ed applicabile.

STRUMENTI DI TUTELA CONTRATTUALE

Il contratto di mediazione creditizia deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente.

Sono nulle eventuali clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso per l'attività di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizione praticate, nonché le clausole che prevedano, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.

RECLAMI

Eventuali reclami in relazione al contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi:

- a) nominativo/denominazione Cliente;
- b) recapiti del Cliente;
- c) data del contratto di mediazione;
- d) motivazione del reclamo;
- e) riferimenti delle persone incaricate dal Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto.

Il cliente può presentare un Reclamo scritto compilando con tutte le informazioni necessarie e trasmettendolo al Responsabile Ufficio Reclami dott. Fiorenzo Buccolini, all'indirizzo mail: reclami@prestyto.it

In alternativa, il cliente può presentare Reclamo mediante lettera raccomandata A/R a RICMAR SRL, Via Appia Nuova, 154 - 00183 Roma (RM).

Si precisa che l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) non è competente per la risoluzione delle controversie eventualmente sorte con Ricmar Srl. Tale organismo, infatti, è competente per i ricorsi che il cliente presenta nei confronti degli intermediari eroganti (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art 106 TUB, confidi). Per tale motivo, a beneficio del cliente, Ricmar Srl mette a disposizione e consegna al cliente la Guida ABF in parole semplici predisposta da Banca d'Italia. In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile (cfr. Legge applicabile e foro competente).

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI

Di seguito la legenda dei principali termini e/o espressioni utilizzate nel presente Foglio Informativo.

Mediatore Creditizio: il termine indica colui che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale cliente la al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Supporto durevole: indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

Finanziamento: operazione di credito che il Cliente intende richiedere.

Intermediari Finanziari: soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nel nuovo albo Unico ex art. 106 TUB (D.Lgs 385/1993).

Intermediari del Credito: gli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.

OAM: Organismo degli Agenti e Mediatori competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Intermediari del Credito previsti.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del Mediatore Creditizio.

Tasso annuo effettivo globale (o "TAEG") indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Costo totale del credito: indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

Compenso di mediazione: compenso dovuto del Cliente al mediatore creditizio commisurato all'affare procacciato.

Provvigione: l'importo che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare al Mediatore Creditizio per l'attività svolta.

Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma: attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro ogni tipo di finanziamento consistente in operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

Servizi accessori: i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.

Le informazioni pubblicizzate in questo Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

Il sottoscritto _____ in data _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo, data

Firma
